



swissuniversities
Effingerstrasse 15, Postfach
3001 Bern
www.swissuniversities.ch

COVID-19 - Linee guida per la riapertura delle scuole universitarie svizzere nel semestre autunnale 2020/21

Le scuole universitarie si assumono la responsabilità per l'ulteriore contenimento della pandemia COVID 19. Esse adottano tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio di trasmissione nella loro sfera d'influenza, sia tra gli studenti che tra i collaboratori. In conformità con le prescrizioni delle autorità competenti elaborano linee guida e piani di protezione interni.

In questo contesto, il presente documento formula delle linee guida sulle quali - con riserva di un cambiamento fondamentale della situazione - le scuole universitarie baseranno i loro piani di protezione per l'attuazione delle prescrizioni federali¹ e cantonali vigenti. Queste linee guida sono incentrate sugli aspetti legati alle lezioni in presenza e all'apertura dei locali agli studenti e ai partecipanti alla formazione continua nelle scuole universitarie (esclusi gli aspetti specificamente legati al personale).

Le scuole universitarie si impegnano a fare in modo che l'attività all'interno delle scuole universitarie sia "normalizzata" il più possibile a partire dall'autunno 2020. In linea di principio, l'insegnamento dovrebbe poi avvenire di nuovo con lezioni in presenza. Nell'elaborare i loro piani di protezione, le scuole universitarie tengono conto delle prescrizioni delle autorità, nonché delle loro condizioni ed esigenze specifiche.

1. Misure generali

- Le scuole universitarie adottano misure adeguate per informare gli studenti, i partecipanti alla formazione continua e i collaboratori sulla situazione relativa al COVID-19 e sulle misure di prevenzione e le disposizioni di protezione da osservare.²
- Le scuole universitarie mettono in atto misure igieniche adeguate e specifiche.³
- Le scuole universitarie controllano l'accesso al pubblico negli edifici e, se necessario, effettuano degli adeguamenti.⁴

¹ [Ordinanza 3 COVID-19](#)
[Rapporti esplicativi riguardanti l'Ordinanza 3 COVID-19](#) (in tedesco)
[Ordinanza COVID-19 situazione particolare](#), in particolare Articoli 4, 5, 10
[Rapporti esplicativi relativi all'ordinanza COVID-19 Situazione particolare](#) (in tedesco)

² Se necessario sotto forma di una vera e propria campagna.

³ In particolare per quanto riguarda la pulizia e la messa a disposizione di disinfettanti.

⁴ Ad es. tramite segnalazioni o simili.

- Le scuole universitarie vietano l'accesso ai locali delle scuole universitarie alle persone con sintomi COVID-19 e alle persone che vivono nella stessa casa con una persona affetta da COVID-19 o che sono state a stretto contatto con essa.
- I membri delle scuole universitarie che sono stati contagiati da COVID-19 devono informare le autorità competenti che adotteranno le misure necessarie.

2. Lezioni

- Per quanto riguarda le lezioni in presenza, le scuole universitarie adottano misure adeguate per ridurre al minimo il rischio di trasmissione.⁵ Queste misure devono in particolare garantire che venga mantenuta una distanza sufficiente tra i partecipanti o che il rischio di trasmissione sia ridotto al minimo in altro modo o che si possa rintracciare un eventuale contagio.⁶
- Le necessità delle persone particolarmente vulnerabili sono adeguatamente considerate.

3. Uso delle infrastrutture delle scuole universitarie

- Le strutture pubbliche, come le biblioteche, sono rese accessibili il più ampiamente possibile osservando le adeguate misure di protezione.
- Sono adottate misure adeguate per ridurre al minimo il rischio di trasmissione.⁷

4. Aspetti procedurali

- Le scuole universitarie nominano a livello della direzione⁸, delle persone o delle entità responsabili della prevenzione in relazione con il COVID-19. Esse garantiscono una reazione sufficientemente rapida e adeguata di fronte a nuovi sviluppi.
- Le scuole universitarie sviluppano linee guida o piani di protezione interni per ridurre al minimo il rischio di trasmissione da COVID-19, sia tra gli studenti che tra studenti, partecipanti a corsi di formazione continua e collaboratori.
- Nell'ambito di swissuniversities, le scuole universitarie si informano reciprocamente sulle misure prese e sulle soluzioni adottate.

⁵ Tali misure di protezione possono includere quanto segue: utilizzare dei locali sufficientemente ampi; garantire un'adeguata ventilazione; evitare troppi eventi contemporaneamente con numerosi partecipanti nello stesso edificio; pause scaglionate per i singoli eventi; redigere liste di presenza per gli eventi; raccomandare l'uso della [SwissCovid App](#); raccomandare un comportamento appropriato; obbligo della mascherina.

⁶ Vedi art. 4 cpv. 2 lett. b [Ordinanza COVID-19 situazione particolare](#): "se a causa del tipo di attività, delle circostanze locali o per motivi di esercizio o economici non è possibile per una determinata durata né rispettare il necessario distanziamento né adottare misure di protezione, occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l'articolo 5."

⁷ Ad es. limitazione del numero di persone presenti in una struttura contemporaneamente, disinfezione dei luoghi di lavoro.

⁸ e - se necessario e/o pertinente - ad altri livelli, quali facoltà o dipartimenti.